REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.4482/2007

Reg.Dec.

N. 2619 **Reg.Ric.**

ANNO 2006

Disp.vo 216/2007

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2619/2006, proposto da Comunità montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, in persona del presidente legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie 9, presso lo studio dell'avv. Bruna Maria Tomasello, unitamente al procuratore avv. Roberto Lamacchia, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo;

contro

CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura generale dello Stato in Roma, anche per legge domiciliataria;

Regione Piemonte, non costituita;

e nei confronti di

L.T..F. s.a.s. – Lyon Turin Ferroviarie, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via della Vite 7, presso lo studio degli avv.ti Piero D'Amelio e Giovanni C. Sciacca, che la

rappresentano e difendono;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma Sez. III n. 14365/2005;

Visto l'atto di appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 4 maggio 2007, relatore il Consigliere Roberto Giovagnoli ed uditi, altresì, gli avvocati PROTTO per delega di LAMACCHIA, D'AMELIO e l'avv.to dello Stato LINDA;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso innanzi al T.ar. Lazio, l'odierna appellante impugnava le delibere CIPE nn, 113 del 5.12.2003, con la quale è stato approvato il progetto preliminare del nuovo collegamento ferroviario Torino – Lione, stazione internazionale, tratta confine di Stato – Brufolo, riconoscendo la compatibilità ambientale dell'opera, con prescrizioni e raccomandazioni contenute nell'allegato facente parte integrante della delibera stessa, e 121 del 21.12.20021, nella parte in cui ha inserito detta intesa tra le Infrastrutture strategiche di interesse nazionale.

Con la sentenza impugnata il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso.

2. Ha proposto appello la Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia.

A sostegno delle sue doglianze, previa ricostruzione argomentata dell'intero percorso normativo e provvedimentale che aveva condotto all'emissione dell'atto gravato, la Comunità ricorrente ha proposto una serie articolata di censure contro l'attività dell'amministrazione centrale, insistendo particolarmente sulla questione della ritenuta illegittimità costituzionale e comunitaria dell'art. 1 comma 1 e 2 della legge 443/2001; degli art. 13 e 14 della legge 166/2002; dell'art. 1 commi 1 e 2 del D.Leg. 190/2002, ossia dei referenti legislativi posti a base del provvedimento gravato.

Si è costituita l'Avvocatura dello Stato per le parti resistenti, CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la L.T.F. s.a.s.

3. In prossimità dell'udienza fissata per la discussione dell'appello, la L.T.F. s.a.s. ha depositato documentazione da cui risulta l'intesa raggiunta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la Regione Piemonte e gli enti locali, con cui è stato deciso di stralciare dalla legge obiettivo gli interventi del nuovo collegamento ferroviario Torino- Lione, sia per la tratta c.d. internazionale che va dal confine di Stato a Brufolo (di competenza della LTF sas) sia per il Nodo Urbano di Torino (gestita invece dalla RFI sas).

L.T.F. ha chiesto, quindi, che l'appello venga dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ovvero per cessazione della materia del contendere; in subordine che l'appello venga dichiarato inammissibile ovvero respinto.

4. L'appello può essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Dal contenuto dell'atto di ricorso, emerge come le doglianze della parte ricorrente miravano soprattutto a sottoporre a scrutinio di costituzionalità la legge 443/2001, sulla scorta delle ritenuta incompatibilità con i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra gli enti, incidendo inoltre sul profilo della valorizzazione delle autonomie locali ed altri ancora. In via subordinata, sempre la stessa legge veniva tacciata di mancato rispetto delle direttive comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CEE, ed infine, in via derivata, veniva assunta la illegittimità del provvedimento gravato.

L'intero assetto argomentativo del ricorso viene quindi messo nel nulla dalla esibizione, da parte della L.T.F., della nota del Ministero delle infrastrutture – dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio il personale ed i servizi generali del 12 luglio 2006, dalla quale si evince come il progetto per la realizzazione della linea ferroviaria Torino – Lione sia stato stralciato dall'ambito applicativo della legge 443/2001 e ricondotto nel meccanismo ordinario di intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 616/1977, come modificato dal D.P.R. 383/1994.

Tale documentazione ha quindi evidenziato come nel procedimento in esame sia venuta meno l'applicazione della normativa primariamente contestata, riportando la vicenda nel tradizione ambito e quindi in una situazione di maggiore partecipazione delle autonomie locali.

5. Peraltro, il procedimento in questione appare ricollocato nella fase di autorizzazione delle opere, come si evince sia dalla espressa intitolazione dell'atto, sia dal suo contenuto volitivo, sia anche dalla indicazione della

documentazione che le società procedenti dovranno produrre all'ente autorizzante. Il che implica che anche le censure direttamente rivolte al provvedimento gravato non appaiono ulteriormente esaminabili, in quanto tale atto deve ritenersi implicitamente rimosso dal mondo giuridico.

Nel complesso, la nota del Ministero delle infrastrutture – dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio il personale ed i servizi generali del 12 luglio 2006, appare integralmente satisfattiva delle pretese della parte ricorrente, in modo che può ben dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

6. Alla dichiarazione di improcedibilità dell'appello non consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado. Ciò in quanto l'art. 34 L. n. 1034/1971 riguarda solo i fatti estintivi ed impeditivi del giudizio di primo grado e non le vicende che si verificano (come è accaduto nella presente fattispecie) nel corso dell'appello (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo n. 1757).

Le spese del giudizio possono essere compensate ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando dichiara l'appello improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Gaetano TROTTA	Presidente
Paolo BUONVINO	Consigliere
Domenico CAFINI	Consigliere
Aldo SCOLA	Consigliere
Roberto GIOVAGNOLI	Consigliere Est.

Presidente

GAETANO TROTTA

Consigliere ROBERTO GIOVAGNOLI

Segretario VITTORIO ZOFFOLI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il....23/08/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Per il Direttore della Sezione (dott.ssa Maria Rita Oliva)
GLAUCO SIMONINI

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria